



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

26 marzo 2026

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

AVV. ELISA TETI

e.teti@rucellaieraffaelli.it

RUCELLAI&RAFFAELLI

STUDIO LEGALE

MILANO

Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano
Tel. 02 7645771 - Fax 02 783524
info@rucellaieraffaelli.it

ROMA

Via Sardegna, 38 - 00187 Roma
Tel. 06 6784778 - Fax 06 6783915
info@rucellaieraffaelli.it

BOLOGNA

Via Cesare Battisti, 33 - 40123 Bologna
Tel. 051 6440604 - Fax 051 332126
info@rucellaieraffaelli.it

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

IL DIVIETO DI PRATICHE ABUSIVE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A LIVELLO EUROPEO

Art. 102 TFUE

«È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente **prezzi** d'acquisto, di vendita od altre **condizioni** di transazione **non eque**;
- b) nel **limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico**, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti **condizioni dissimili** per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di **prestazioni supplementari**, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.»

A LIVELLO NAZIONALE

Art. 3 l. 287/'90

«È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente **prezzi** di acquisto, di vendita o altre **condizioni** contrattuali **ingiustificatamente gravose**;
- b) **impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato**, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
- c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti **condizioni oggettivamente diverse** per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di **prestazioni supplementari** che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.»

LA POSIZIONE DOMINANTE

DI COSA SI TRATTA?

Per «posizione dominante» si intende «una posizione di **POTENZA ECONOMICA** grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di **ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva** sul mercato ed ha la possibilità di **tenere comportamenti alquanto indipendenti** nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori»

Siffatta posizione «**NON ESCLUDE l'esistenza di una certa concorrenza**, ma pone l'impresa che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di **influire notevolmente** sul modo in cui si **svolgerà detta concorrenza** e, comunque, di comportarsi **sovente senza doverne tenere conto** e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio»

QUALI SONO I REQUISITI?

Affinché si possa configurare un illecito sotto forma di abuso di posizione dominante, occorre che ricorrano **cumulativamente** due fattori:

1. l'impresa deve detenere una **posizione di dominanza** nel mercato rilevante;
2. la condotta adottata da tale impresa dominante deve potersi qualificare quale un **abuso** di tale posizione.

Il mero fatto di detenere una posizione di dominanza nel mercato rilevante non costituisce una violazione. È l'abuso di tale posizione a configurare l'illecito antitrust.

LA DOMINANZA

1. Per valutare l'esistenza di una posizione dominante occorre **preliminarmente** definire il **mercato rilevante** al cui interno l'impresa opera: **mercato del prodotto** (prodotti e/o servizi **intercambiabili** o **sostituibili**) e **mercato geografico** (condizioni di concorrenza sono **sufficientemente omogenee** ed è **distinta dalle zone geografiche contigue** perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse)

2. L'ASSESSMENT POI CONTEMPLA DIVERSI FATTORI

PRINCIPALMENTE LA QUOTA DI MERCATO DELL'IMPRESA

quote di mercato elevate sono di per sé prova di posizione dominante, specialmente **sopra il 50%**, ma tale posizione può sussistere anche con quote inferiori a tale soglia. Per misurare il potere di mercato si utilizzano sia il **valore** che il **volume** delle vendite o degli acquisti. In genere il valore delle vendite è l'indicatore più appropriato.

ALTRI FATTORI

- **Stabilità** nel tempo della quota - Quote detenute dai **concorrenti** - **Espansione** e **ingresso** sul mercato di concorrenti - Le **pressioni** imposte dalla forza negoziale dei clienti - Il **comportamento** dell'impresa - Esistenza di **barriere** all'ingresso o all'espansione del mercato - **Rinomanza** del marchio - **Risorse** tecnologiche o finanziarie ecc.

CHECK LIST CON RISPOSTE - INDICI DI DOMINANZA

Quote di mercato



L'impresa ha una quota molto elevata (es. >50%)?	Sì, la quota è intorno al 55%.
La quota è stabile o crescente negli ultimi anni?	Sì, è stabile da almeno 4 anni.
I concorrenti hanno quote molto più basse?	Sì, il secondo operatore è al 20%.
Il mercato è concentrato (pochi operatori)?	Sì, i primi tre operatori coprono l'85% del mercato.

Barriere all'ingresso e all'espansione



Entrare nel mercato richiede investimenti molto elevati?	Sì, servono infrastrutture costose.
Ci sono economie di scala difficili da replicare?	Sì, i costi medi calano molto con la dimensione.
Esistono effetti di rete che favoriscono l'impresa principale?	Sì, più utenti ha la piattaforma, più diventa attrattiva.
I clienti affrontano costi di switching significativi?	Sì, cambiare fornitore richiede tempo e costi tecnici.
La regolamentazione limita l'ingresso di nuovi operatori?	Parzialmente: servono autorizzazioni complesse.
L'impresa beneficia di dati, tecnologia o know-how non replicabili?	Sì, possiede dataset proprietari non accessibili ai concorrenti.

Controllo di risorse o asset strategici



L'impresa controlla infrastrutture essenziali?	Sì, gestisce l'unica rete nazionale.
Ha accesso esclusivo a dati critici?	Sì, raccoglie dati granulari sugli utenti.
Detiene diritti di proprietà intellettuale chiave?	Sì, brevetti fondamentali per operare nel mercato.
Ha capacità produttiva o logistica difficilmente duplicabile?	Sì, possiede impianti con economie di scala elevate.

CHECK LIST CON RISPOSTE - INDICI DI DOMINANZA

Potere contrattuale e dipendenza dei clienti



I clienti hanno alternative reali?	No, le alternative sono poche e meno efficienti.
I clienti dipendono economicamente dall'impresa?	Sì, molti clienti non possono operare senza il suo servizio.
L'impresa può imporre condizioni senza perdere clienti?	Sì, ha aumentato i prezzi senza perdere quote.
I clienti hanno scarso potere negoziale?	Sì, sono frammentati e poco organizzati.

Struttura e dinamiche del mercato



Il mercato è poco dinamico o poco innovativo?	Sì, l'innovazione è lenta e costosa.
Ci sono pochi concorrenti effettivi?	Sì, solo due operatori significativi.
I concorrenti potenziali trovano difficile entrare?	Sì, i costi iniziali sono proibitivi.
Il mercato rischia fenomeni di tipping?	Sì, è un mercato digitale con forti effetti di rete.

Dominanza collettiva



Il mercato è trasparente?	Sì, i prezzi sono pubblici e stabili.
Le imprese hanno incentivi ad allinearsi?	Sì, margini elevati e poca pressione competitiva.
Esistono meccanismi di ritorsione credibili?	Sì, gli operatori possono reagire rapidamente.
Il coordinamento è stabile nel tempo?	Sì, le quote sono rimaste simili per anni.

Test finale



L'impresa può agire indipendentemente da concorrenti e clienti?	Sì, può fissare condizioni senza temere reazioni efficaci.
---	--

LA SPECIALE RESPONSABILITÀ E LE CONDOTTE ABUSIVE

La detenzione di una posizione dominante **NON è VIETATA**

MA

l'impresa in posizione dominante ha la «**SPECIALE RESPONSABILITÀ**» di non compromettere ulteriormente il confronto concorrenziale residuo, ricorrendo a condotte non basate sui meriti dei propri prodotti o servizi. («*competition on the merits*»: superiorità *management* – produzione di beni innovativi o migliori ecc.).

Le **condotte abusive** sono generalmente suddivise in:

ABUSI DI SFRUTTAMENTO: l'impresa in PD **sfrutta il proprio potere** di mercato per realizzare **profitti sovracompetitivi**

ABUSI ESCLUDENTI: l'impresa in PD cerca di eliminare dal mercato i propri concorrenti tramite mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti



LE PRATICHE IN MATERIA DI PREZZI

PREZZI ECCESSIVI/CONDIZIONI CONTRATTUALI INGIUSTIFICATAMENTE GRAVOSE: l'impresa dominante applica **prezzi ingiustificati, non proporzionati** al valore economico della prestazione/servizi, per sfruttare la propria posizione di forza sul mercato a danno dei clienti (non di facile valutazione: prezzi **forfettari** – non proporzionati al costo del bene / palesemente irrazionali o arbitrari) (*AGCM, 2016, A480 – Incremento Prezzi Farmaco Aspen*)

PREZZI PREDATORI («PREDATORY PRICING»): l'impresa dominante applica **prezzi inferiori ai costi di produzione** e quindi **non remunerativi** al fine di eliminare un concorrente dal mercato (attuale/potenziale) e mantenere/aumentare le proprie quote di mercato «**vendite sottocosto**» (*AGCM, 2020, A531 - Riciclo imballaggi primari /condotte abusive Corepla*)

COMPRESSIONE DEI MARGINI («MARGIN SQUEEZE»): si verifica nei **mercati verticalmente integrati** quando un'impresa dominante nel mercato **a monte** **pratici prezzi non replicabili dai concorrenti nel mercato a valle:** (i) fissa prezzo mercato a **monte** **particolarmente elevato per i concorrenti;** (ii) nel mercato a **valle** applica ai clienti finali condizioni **particolarmente vantaggiose** che non sarebbero replicabili dei concorrenti così da **non consentire margini di rivendita** (*AGCM, 2023, A557 – Enel X Way ed Ewiva/Condotte abusive nel mercato dei servizi di ricarica elettrica*).

AT.39711 - QUALCOMM (PREDATION)

Nel provvedimento la Commissione ha accertato che Qualcomm Inc., detentrica di una posizione dominante nel mercato dei chipset baseband UMTS per dispositivi mobili, ha posto in essere una strategia di **prezzi predatori**, vendendo alcuni chipset **al di sotto dei costi**. La condotta è stata attuata soprattutto nei confronti di clienti strategici come Huawei e ZTE, con l'obiettivo di **ostacolare l'ingresso** e la **crescita** del **concorrente** Icera Inc. e rafforzare la propria posizione sul mercato. Secondo la Commissione, tale strategia era idonea a produrre effetti escludenti e a limitare la concorrenza nel settore dei chipset avanzati. La condotta, posta in essere tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2011, è stata quindi qualificata come abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFEU e dell'art. 54 accordo SEE, con conseguente irrogazione a Qualcomm di una **sanzione** amministrativa pari a **242.042.000 euro**.

Tribunale UE, sent. 18 settembre 2024, T-671/1: il Tribunale ha respinto la maggior parte dei motivi del ricorso di Qualcomm, ma ha rilevato errori nell'analisi economica dei prezzi predatori effettuata dalla Commissione. Per questo motivo ha riquantificato l'importo dell'ammenda a 238 732 659,33 euro.

Corte di Giustizia UE, C-819/24: il ricorso davanti alla Corte è pendente.

A557 - ENEL X WAY ED EWIVA/CONDOTTE ABUSIVE NEL MERCATO DEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA

L'AGCM ha contestato al Gruppo Enel (Enel X Way, Enel X Way Italia ed Ewiva) un abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di ricarica per veicoli elettrici, in violazione dell'art. 102 TFUE. In particolare, le società risultavano attive sia a monte come gestori delle infrastrutture di ricarica (CPO), sia a valle come fornitori del servizio agli utenti finali (MSP), operando quindi in integrazione verticale. La condotta contestata consisteva principalmente in una strategia di compressione dei margini (**margin squeeze**). Il gruppo applicava infatti agli operatori concorrenti (MSP indipendenti) tariffe all'ingrosso per l'accesso alle proprie infrastrutture (roaming) relativamente elevate, mentre praticava ai clienti finali, tramite la propria app, prezzi al dettaglio uguali o addirittura inferiori. In alcuni casi, attraverso offerte "flat", i prezzi risultavano significativamente più bassi rispetto ai costi sostenuti dai concorrenti per accedere alla rete.

Tale struttura di pricing rendeva **economicamente non sostenibile** per gli altri operatori competere sul mercato retail, ostacolandone l'attività e limitando lo sviluppo della concorrenza in un settore ancora emergente. L'Autorità ha inoltre evidenziato il ruolo centrale del Gruppo Enel, titolare di una rete capillare e in posizione dominante nelle infrastrutture pubbliche di ricarica. Gli **impegni** presentati dalle società sono stati **rigettati**, ritenuti non idonei a eliminare le criticità concorrenziali.

L'AGCM ha quindi accertato l'infrazione e irrogato una **sanzione** complessiva di € **2.305.102,35** nei confronti delle società coinvolte, volta a sanzionare la condotta abusiva e a ristabilire condizioni di concorrenza nel mercato della mobilità elettrica.

GLI ACCORDI DI ESCLUSIVA

Non sono ovviamente di per sé vietati

Un'impresa dominante può provare a **precludere il mercato ai suoi concorrenti** utilizzando **obblighi di esclusiva** (es. adesione a tutti i consorzi del sistema; esclusiva su fornitori, *smelters*, ecc.)



PROBLEMA:

Quando gli obblighi di acquisto esclusivo imposti dall'impresa dominante, considerati complessivamente, hanno l'effetto di impedire l'ingresso o l'espansione di imprese concorrenti.

In generale, **maggiore** è la **durata** dell'obbligo, maggiore è il potenziale **effetto di preclusione** «*se l'impresa dominante è un partner commerciale inevitabile per tutti i clienti o per la maggior parte di essi, anche un obbligo di acquisto esclusivo di breve durata può determinare una preclusione anticoncorrenziale.*».

A484 – UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI

Unilever (Algida), dominante con quota ~65% nel mercato dei gelati monodose confezionati OOH, ha imposto **clausole di esclusiva merceologica** alla maggioranza della propria clientela (bar, stabilimenti balneari, ecc.) abbinate a sconti retroattivi, compensi target, penali e pressioni sistematiche per impedire la distribuzione di prodotti concorrenti, tra cui il piccolo produttore La Bomba. L'AGCM ha qualificato tali condotte come strategia escludente abusiva ai sensi dell'art. 102 TFUE, in quanto idonea a bloccare tra il 30-50% del mercato e a limitare la libertà di scelta del consumatore finale. La **sanzione** irrogata è stata di **60.668.580 euro**, ridotta grazie all'adozione di un programma di compliance e all'implementazione volontaria di parte degli impegni proposti.

TAR Lazio, sentenza n. 6080 del 31/05/2018: Il TAR Lazio ha **respinto** il ricorso di Unilever contro la sanzione AGCM di €60,6 milioni, confermando integralmente il provvedimento. Il Tribunale ha ritenuto corretta la definizione del mercato rilevante (gelato confezionato monodose nel canale "impulso"), l'accertamento della posizione dominante di Unilever (63% di quota di mercato) e la natura abusiva della strategia escludente attuata tramite clausole di esclusiva, sconti condizionati e altri strumenti commerciali che bloccavano il 43% del mercato. Il TAR ha inoltre escluso il legittimo affidamento invocato da Unilever e **confermato** la correttezza della quantificazione della **sanzione**, ritenendo insufficiente la collaborazione prestata in sede istruttoria.

A484 – UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI (SEGUE)

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

CGUE, causa C-680/20, Sent. del 19 gennaio 2023

La Corte di Giustizia UE (Quinta Sezione, 19 gennaio 2023, C-680/20) ha risposto a **due questioni pregiudiziali** sollevate dal Consiglio di Stato.

- Sul primo punto, ha chiarito che i **comportamenti dei distributori** possono essere **imputati al produttore dominante** non solo in caso di controllo societario, ma anche quando risulti che quei comportamenti attuano una politica decisa unilateralmente dal produttore.
- Sul secondo punto ha stabilito che l'AGCM era comunque tenuta a dimostrare la **concreta capacità** delle clausole di esclusiva di **restringere la concorrenza**, e che, pur non essendo obbligatorio applicare il test del "concorrente altrettanto efficiente" (AEC test), qualora l'impresa lo produca nel procedimento l'autorità è obbligata a esaminarne il valore probatorio, non potendolo ignorare.



Consiglio di Stato, sentenza n. 6806 del 11/07/2023

Il Consiglio di Stato ha **rigettato** l'appello di Unilever, confermando integralmente la sanzione AGCM. Ha ritenuto provata la posizione dominante e l'imputabilità ad Unilever delle condotte dei distributori, ridotti a meri esecutori di una politica commerciale unilateralmente imposta.

Ha inoltre escluso l'obbligo di applicare l'AEC test, ritenendolo non pertinente a fronte di una strategia escludente complessiva fondata su clausole di esclusiva e non su soli sconti. La **sanzione** è stata **confermata** nella sua entità, respingendo le eccezioni su legittimo affidamento, attenuanti e proporzionalità.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3190 del 14/04/2025

Il CdS ha **respinto il ricorso per revocazione** della sentenza n. 6806/2023 perché Unilever ha impropriamente utilizzato la revocazione per contestare il merito della decisione, quando questo strumento serve esclusivamente a correggere errori materiali evidenti, non a rimettere in discussione le valutazioni del giudice.

LE PRATICHE DI SCONTO (EFFETTO DI ESCLUSIVA)

Sono individuabili **numerose tipologie di sconti (i.e. quantitativi, condizionati, leganti e selettivi)** la cui abusività è però soggetta a **valutazioni complesse** e strettamente legate allo specifico caso in cui sono applicate dall'impresa in posizione dominante.

OGGI: Viene affiancato all'approccio formalistico uno economico che richiede un **test di predatorietà** avendo riguardo al **concorrente altrettanto efficiente**

In generale, possono risultare contrari alla normativa antitrust sconti praticati da un'impresa in posizione dominante che:

- abbiano un effetto **preclusivo**, ossia rendano più difficoltoso/impossibile:
 - l'accesso/permanenza sul mercato per i concorrenti
 - per i clienti dell'impresa dominante, la scelta tra più fonti di approvvigionamento
- siano **discriminatori** (applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti)

Tendenzialmente, **LECITI** gli SCONTI che abbiano una giustificazione economica obiettiva (es. sconti concessi a fronte di aumento volumi di acquisto / effetto di diminuzione di costi e/o economie di scala (i.e **sconti quantitativi**))

AT.40608 – BROADCOM

La Commissione ha esaminato il comportamento di Broadcom Inc., ritenendo che l'impresa, in posizione dominante, avesse posto in essere una **strategia complessiva volta a escludere i concorrenti dal mercato**. In particolare, l'analisi si è concentrata su una serie di **pratiche commerciali** che, pur non essendo di per sé sempre illecite, risultano **abusive** quando producono effetti escludenti e rafforzano il potere di mercato. Tali condotte, considerate nel loro insieme, erano idonee a limitare la libertà di scelta dei clienti e a ostacolare l'ingresso o l'espansione dei concorrenti.

Condotte contestate:

- **Sconti di fedeltà e condizionati**, subordinati all'acquisto esclusivo o quasi esclusivo dei prodotti;
- **Clausole di esclusiva o quasi-esclusiva**, che vincolavano i clienti nei rapporti di fornitura;
- **Vantaggi commerciali e tecnici condizionati**, legati al rispetto di determinati obblighi di approvvigionamento;
- **Strategie di leveraging**, volte a estendere la posizione dominante a mercati collegati.

Alla luce di tali criticità concorrenziali, la Commissione, con decisione del 7/10/2020, non ha irrogato una sanzione, ma ha ritenuto idonei gli **impegni** proposti da Broadcom, rendendoli giuridicamente vincolanti, imponendo la cessazione delle pratiche contestate e l'adozione di misure correttive per garantire il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva sul mercato.

LE PRATICHE LEGANTI

VENDITE ABBINATE («TYING»)

Il cliente che acquista un prodotto (il prodotto principale) deve acquistare anche un **altro** prodotto dall'impresa dominante (il prodotto abbinato) (Abbinamento tecnico o contrattuale) (*Commissione, 2004, COMP/C-3/37.792 Microsoft; Commissione, AT.40684 – Facebook Marketplace - pendente dinnanzi alla CGUE; AGCM, 2025, A576 - Meta AI - istruttoria in corso*)

VENDITE AGGREGATE («BUNDLING»)

Si riferisce al modo in cui prodotti vengono offerti dall'impresa dominante e al modo in cui essa ne fissa il **prezzo**. In caso di vendita aggregata «**pura**» i prodotti vengono venduti soltanto assieme in **proporzioni fisse**. Nel caso di vendita aggregata «**mista**», spesso definita anche sconto multiprodotto, i prodotti sono disponibili anche separatamente, ma la somma dei singoli prezzi di vendita è superiore al prezzo aggregato (*Commissione, 2002, COMP/37.859, De Poste – La Poste*)

AT.40684 – FACEBOOK MARKETPLACE



La Commissione europea ha accertato che Meta ha abusato della propria posizione dominante nel mercato dei social network personali, in particolare vincolando il servizio di annunci online Facebook Marketplace al social network Facebook (**tying**), rendendolo **automaticamente disponibile agli utenti della piattaforma**, e imponendo **condizioni commerciali sleali ai fornitori concorrenti** di servizi di annunci online, utilizzando i dati pubblicitari raccolti tramite la propria piattaforma per **favorire Facebook Marketplace**. Tali pratiche sono state ritenute contrarie all'art. 102 TFUE. La Commissione ha quindi imposto a Meta di cessare le condotte anticoncorrenziali e ha irrogato due sanzioni: 395.202.000 euro per il tying e 402.520.000 euro per l'imposizione di condizioni commerciali sleali, per un totale di circa **797,7 milioni di euro**.

Tribunale UE, sent. 24 maggio 2023, T-452/20: Il Tribunale dell'UE ha respinto il ricorso di Meta contro la decisione della Commissione che le imponeva di fornire informazioni nell'ambito dell'indagine su Facebook Marketplace, ritenendo legittima la richiesta di dati e proporzionate le misure adottate.

Corte di Giustizia UE, C-496/23: il ricorso davanti alla Corte è pendente. Sono state pubblicate le conclusioni dell'avvocato generale, che propone il rigetto delle impugnazioni di Meta e la conferma della legittimità delle richieste della Commissione nell'indagine su Facebook Marketplace.

A576 - META AI



L'AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di Meta per possibile abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE, legato all'integrazione del servizio di intelligenza artificiale Meta AI nell'app di messaggistica WhatsApp. In particolare, Meta ha **preinstallato e reso immediatamente accessibile l'assistente AI all'interno dell'app**, attraverso un'icona dedicata e una funzione di ricerca ("Chiedi a Meta AI") collocate in posizione prominente e non rimovibili dagli utenti. Tale integrazione consentirebbe a Meta di abbinare (*tying*) il servizio di messaggistica, in cui detiene una posizione dominante, al nuovo servizio di intelligenza artificiale, facilitando il trasferimento della propria vasta base di utenti verso Meta AI.

Secondo l'Autorità, WhatsApp e Meta AI appartengono a **mercati distinti**: il primo riguarda i servizi di comunicazione via app, mentre il secondo rientra nel mercato emergente dei chatbot e assistenti di intelligenza artificiale. L'integrazione automatica del servizio potrebbe quindi conferire a Meta un vantaggio competitivo indebito rispetto ai chatbot concorrenti, come ChatGPT o Gemini, che non beneficiano dello stesso accesso immediato agli utenti. Inoltre, l'eventuale utilizzo delle interazioni degli utenti per l'addestramento del modello AI potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione dell'impresa e creare effetti di lock-in nel mercato dell'intelligenza artificiale.

IL RIFIUTO A CONTRARRE

PRINCIPIO GENERALE: libertà di ogni impresa di scegliere le proprie controparti commerciali e di disporre liberamente dei propri beni per difendere i propri interessi.



Tuttavia quando l'impresa dominante si rifiuta di fornire un proprio prodotto/servizio ad un concorrente, necessario per operare su un mercato «a valle», senza una **giustificazione oggettiva** commette un **ABUSO**.

Giustificazione oggettiva, esempi

- soggetto notoriamente POCO SOLVIBILE;
- richieste di fornitura ANOMALE capaci di sconvolgere la politica commerciale della dominante

Il concetto di rifiuto di effettuare forniture copre una vasta gamma di pratiche, quali ad esempio: il rifiuto di fornire prodotti a clienti nuovi o esistenti; il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale; il rifiuto di concedere l'accesso a un impianto o a una rete essenziali; il rifiuto di fornire informazioni.

Non è necessario che il rifiuto sia effettivo: è sufficiente un «**rifiuto costruttivo**», quali sono i **ritardi indebiti** o **l'imposizione di condizioni irragionevoli** in cambio della fornitura (*AGCM, 2023, A551 – Trasporto ferroviario ad Alta Velocità – chiuso con impegni*).

A551 - TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E REGIONALE

L'AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di Trenitalia per un possibile abuso di posizione dominante. In particolare, la società, dominante nei servizi di trasporto ferroviario regionale e Intercity (svolti in regime di monopolio), avrebbe sfruttato tale posizione per rafforzare il proprio potere anche nel mercato dell'alta velocità, dove opera in concorrenza con NTV. La condotta contestata è qualificata come **rifiuto costruttivo a contrarre**: Trenitalia avrebbe inizialmente ritardato le trattative con NTV e successivamente imposto condizioni contrattuali irragionevoli per consentire la vendita, sui canali di NTV, dei biglietti regionali e Intercity in combinazione con quelli AV. In particolare, le criticità riguardavano soprattutto l'accesso e il trattamento dei dati relativi ai biglietti, con clausole restrittive che rendevano difficoltosa e costosa per NTV l'effettiva operatività dell'accordo, oltre a limitazioni nell'estensione delle vendite combinate e nella visibilità delle coincidenze. Tali comportamenti avrebbero avuto un **effetto escludente**, ostacolando lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato AV.

Nel corso del procedimento, Trenitalia ha presentato **impegni** per superare le criticità concorrenziali, tra cui accesso ai dati (anche personali), estensione delle vendite combinate e parità informativa. L'Autorità li ha ritenuti idonei a eliminare le restrizioni e favorire la concorrenza, rendendoli obbligatori e chiudendo il procedimento senza accertamento dell'infrazione (Decisione AGCM A551, 6.12.2022)

LE PRATICHE DISCRIMINANTI

L'applicazione, nei rapporti commerciali con altri contraenti/controparti contrattuali, di **condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o condizioni equivalenti per prestazioni dissimili** (*AGCM, 2022, A545 - Consorzio Polieco / Condotte anticoncorrenziali - [chiuso con impegni](#)*).

In particolare, la discriminazione può integrare un abuso qualora ricorrano le seguenti **condizioni cumulative**:

- (i) la condotta sia praticata nei confronti di contraenti che si trovano in un rapporto di **concorrenza** fra loro in un **mercato a valle** o **a monte**, ponendo alcuni di essi in una situazione di **rilevante svantaggio competitivo nei confronti dei loro rivali**. Affinché si configuri un illecito, il comportamento, oltre a discriminatorio, deve anche essere idoneo a falsare in maniera non trascurabile tale relazione concorrenziale tra contraenti;
- (ii) la pratica sia **priva di una giustificazione economica oggettiva e razionale**. Ad esempio, è ritenuto giustificato accordare uno sconto maggiore a un cliente che acquisti dei quantitativi più elevati, così consentendo maggiori risparmi.

A528 - FBA AMAZON

Amazon riservava esclusivamente ai venditori terzi che aderivano al proprio servizio di logistica FBA (Fulfillment by Amazon) vantaggi in termini di visibilità e miglioramento delle vendite sulla piattaforma, in particolare l'accesso all'etichetta Prime, **discriminando tra venditori che impiegavano la logistica Amazon e quelli che non lo facevano**, senza prevedere un sistema di valutazione dei servizi di logistica concorrenti basato su standard chiari, definiti ex ante e non discriminatori. L'AGCM ha qualificato la condotta come **self-preferencing** con elementi di pratica discriminatoria: trattamento differenziato tra clienti commerciali in posizione equivalente, senza giustificazione oggettiva, con effetto escludente sui mercati della logistica e-commerce. L'AGCM ha irrogato una **sanzione di oltre 1.128 miliardi di euro** e imposto ad Amazon di concedere i benefici di vendita e visibilità a tutti i venditori terzi sulla base di **standard equi e non discriminatori**, sotto il controllo di un monitoring trustee.

TAR Lazio, sent. n. 15919 del 2 settembre 2025: Il TAR ha confermato la posizione dominante di Amazon, la natura abusiva della condotta di self-preferencing e la legittimità delle misure della diffida, ma ha **accolto parzialmente il ricorso** annullando l'incremento del 50% della sanzione, applicato nella misura massima senza adeguata motivazione sulla proporzionalità rispetto alle circostanze concrete, con conseguente rideterminazione della sanzione al netto di tale maggiorazione.

Consiglio di Stato, ord. n. 00118 del 14 gennaio 2026: Il Consiglio di Stato, in sede **cautelare**, ha riconosciuto il fumus boni iuris anche alla luce della questione della tardività del procedimento, oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE (causa C-341/25) ancora pendente, nonché il periculum in mora legato ai rimedi imposti. Ha quindi **accolto l'istanza cautelare**, sospendendo in parte la sentenza del TAR e i rimedi dell'AGCM in attesa del giudizio di merito.

LE PRATICHE DENIGRATORIE

Negli ultimi anni, le autorità antitrust hanno individuato una nuova forma di abuso di posizione dominante, definita pratica denigratoria. Questa consiste nella **diffusione di informazioni negative (spesso non veritiere) sui prodotti o servizi di un concorrente**, con l'obiettivo di danneggiarne l'immagine e la competitività sul mercato.

È stato fondamentale il ruolo delle **autorità nazionali della concorrenza**. Secondo l'Autorité de la Concurrence **francese**, la denigrazione può costituire violazione dell'art. 102 TFUE qualora vengano dimostrati i seguenti elementi: i) il perseguimento di un indebito vantaggio commerciale, ii) un legame tra la posizione dominante e la pratica denigratoria; iii) informazioni divulgate sul mercato dall'impresa dominante basate su constatazioni o affermazioni non verificate, e iv) dichiarazioni commerciali potenzialmente in grado influenzare le dinamiche del mercato (*caso Sanofi-Avestin, 2013*).

Secondo l'Autorità **danese**, per qualificare una pratica denigratoria come abusiva, era sufficiente che la diffusione delle informazioni avvenisse attraverso modalità occulte od implicite in modo tale da renderle informazioni più credibili, indipendentemente dalla loro correttezza (*caso Falck-BIOS, 2019*).

Nel caso *Avastin/Lucentis*, all'esito del giudizio pregiudiziale promosso dal Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia ha confermato che le **pratiche** (in tal senso) **denigratorie** possono integrare violazione delle norme di concorrenza sugli accordi tra imprese sancite nell'articolo 101 TFUE, oltre che di quelle sull'abuso di posizione dominante, previste dall'articolo 102 TFUE.

ALTRE PRATICHE

UTILIZZO ABUSIVO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: sfruttamento con modalità abusive di **procedure legittimamente disponibili in altri settori dell'ordinamento** per impedire o ritardare l'ingresso sul mercato di concorrenti anche attraverso l'incremento dei costi a carico dei *new comers* (“*rising rival costs*”).

(*es. C-457/10 AstraZeneca - dichiarazione ingannevoli e ritiro dal commercio di autorizzazioni all'AIC; AGCM, 2012, A431 - Ratiopharm/Pfizer - sfruttamento delle facoltà connesse alla titolarità di brevetto; AGCM, 2012, A437 - Esselunga/Coop Estense - abuso di procedure amministrative con finalità escludenti)*)

SFRUTTAMENTO DI INFORMAZIONI RISERVATE A VANTAGGIO DI UNA CONTROLLATA (*AGCM, 2018, A513 – A2A/Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica - provvedimento annullato dal CdS; AGCM, 2018, A511 – Enel/Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica - provvedimento annullato dal CdS*)

A437 – ESSELUNGA / COOP ESTENSE

Coop Estense, dominante nella GDO della Provincia di Modena (quote 41-66%), ha attuato una strategia escludente continuata dal 2001 al 2009 per impedire l'ingresso di Esselunga. A **Modena**, ha acquistato consapevolmente una porzione minoritaria (18%) di un comparto edilizio già nella disponibilità di Esselunga **per acquisirne il potere di veto sulle scelte pianificatorie**, bloccando con opposizioni formali e condotte dilatorie ogni accordo necessario all'autorizzazione del Piano. A **Vignola**, ha inviato una lettera al Sindaco il giorno prima della delibera di adozione di una variante favorevole a Esselunga, costringendo l'amministrazione a **sospendere la procedura** oltre il termine normativo del 11 aprile 2005 e rendendo **impossibile l'edificabilità dell'area**. L'AGCM ha qualificato entrambe le condotte come uso strumentale delle procedure amministrative: formalmente lecite ex l. 241/1990, ma **prive di giustificazione economica e finalizzate esclusivamente all'esclusione**. La sanzione irrogata è stata di **4.664.896 euro**.

TAR Lazio, sent. n. 7826 del 2 agosto 2013: Il TAR ha **annullato** il provvedimento AGCM confermando la posizione dominante di Coop Estense, ma ritenendo **non dimostrato il nesso causale** tra le condotte contestate e l'esclusione di Esselunga: a Modena la mancata approvazione del Piano dipendeva anche da ragioni tecniche e urbanistiche autonome; a Vignola la manifestazione di interesse era legittima partecipazione a un procedimento aperto per legge a terzi.

Consiglio di Stato, sent. n. 01673 del 25 marzo 2014: il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR, confermando il provvedimento dell'AGCM. L'abuso di posizione dominante è un illecito di mera condotta, per il quale è sufficiente la **potenzialità dell'effetto escludente** senza necessità di provare il nesso causale con l'esclusione effettiva, e le condotte di Coop Estense, pur formalmente lecite sul piano urbanistico, integravano un'unica strategia abusiva escludente in ragione della «speciale responsabilità» gravante sull'impresa dominante.

A511 – ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

L'AGCM ha accertato che il gruppo Enel (Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale e Enel Energia) ha abusato della propria posizione dominante nei mercati locali della vendita al dettaglio di energia elettrica, in violazione dell'art. 102 TFUE. La **condotta contestata** consiste nell'aver raccolto, tramite SEN, i dati di contatto dei clienti in maggior tutela attraverso un meccanismo di consenso privacy discriminatorio (separato per il gruppo e per i terzi), cedendoli poi esclusivamente a Enel Energia per finalità commerciali sul mercato libero, con l'obiettivo di trasferire la clientela tutelata verso offerte ML (tra cui la c.d. "Sempre con Te") prima della fine del regime di maggior tutela. La **sanzione irrogata** in solido alle tre società è stata pari a **93.084.790,50 euro**.

La **sanzione**, a seguito delle sentenze del TAR, è stata **rideterminata** dall'Autorità nel 2019 in **27.529.786,46 euro**.

TAR Lazio, sent. n. 11954/11958 del 17 ottobre 2019: il TAR ha ritenuto infondate la maggior parte delle censure proposte da SEN e Enel Energia, **confermando** la legittimità **dell'accertamento dell'illecito da parte dell'Autorità**. Tuttavia, ha **accolto** il ricorso limitatamente alla **determinazione della sanzione**, rilevando un errore nel criterio utilizzato per il calcolo (fatturato di riferimento non corretto). Per questo motivo ha annullato il provvedimento solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione e ne ha rimesso all'AGCM la rideterminazione.

A511 – ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA (SEGUE)

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

CGUE, causa C-377/20, Sent. del 12 maggio 2022

La Corte di Giustizia UE ha risposto a **cinque questioni pregiudiziali** sollevate dal Consiglio di Stato, stabilendo che:

- anche una condotta di per sé lecita può essere abusiva ex art. 102 TFUE se è idonea a produrre **effetti escludenti** e utilizza mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti;
- è sufficiente dimostrare che la pratica pregiudica la struttura concorrenziale del mercato, non serve provare un **danno diretto** ai consumatori;
- **l'assenza di effetti anticoncorrenziali concreti** non basta a escludere l'abuso; può essere solo un indizio, da supportare con altre prove;
- l'abuso è una **nozione oggettiva**: conta la capacità della condotta di restringere la concorrenza, l'intento è irrilevante ma può essere indizio;
- la **società madre** può essere ritenuta responsabile se le società del gruppo formano una unità economica, anche senza prova diretta di partecipazione, salvo prova contraria sul mancato controllo.



Consiglio di Stato, sentenza n. 10571 del 01/12/2022

Alla luce dei principi fissati dalla Corte di giustizia, il Consiglio di Stato ha riesaminato il caso verificando se la condotta fosse idonea a produrre effetti escludenti anticoncorrenziali. Tuttavia, ha rilevato che l'AGCM **non ha fornito una prova adeguata** né dell'idoneità della pratica a restringere la concorrenza né dell'esistenza di effetti apprezzabili sul mercato .

Per queste ragioni, il giudice ha concluso che **l'abuso di posizione dominante non è stato dimostrato**, ha **accolto gli appelli delle società** e ha **annullato la sanzione**, escludendo anche la responsabilità della capogruppo.

A562 - FIGC-REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE TORNEI LUDICO AMATORIALI

La condotta contestata dall' AGCM riguarda l'introduzione di regole da parte della Federazione che limitavano la partecipazione delle società affiliate ai tornei ludico-amatoriali organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva, subordinandola alla stipula di una convenzione con la FIGC e a una preventiva autorizzazione federale. Tali condotte sono state ritenute idonee a ostacolare l'attività degli EPS e a estendere la posizione dominante della Federazione anche in quel mercato. Per queste pratiche l'AGCM ha irrogato alla FIGC una sanzione di **4.203.447,54 euro**.

TAR Lazio, sent. n. 3409 del 17 dicembre 2025: il TAR Lazio ha ritenuto **non dimostrato l'abuso di posizione dominante** contestato dall'AGCM, osservando che l'Autorità aveva travisato il quadro regolatorio della FIGC e che le restrizioni contestate non risultavano sistematiche né idonee a escludere gli EPS dal mercato; inoltre, l'esercizio del potere regolatorio federale poteva essere giustificato da esigenze di coordinamento e tutela dell'attività sportiva giovanile; il TAR ha, quindi, **accolto** il ricorso della FIGC e **annullato la sanzione**.

Consiglio di Stato, sent. 102 n. del 7 gennaio 2026: il Consiglio di Stato ha ritenuto che le regole della FIGC fossero idonee a produrre effetti escludenti nei confronti degli EPS, limitando la partecipazione delle società affiliate ai tornei da essi organizzati e rafforzando la posizione dominante della Federazione. Ha quindi **accolto l'appello dell'AGCM**, riconoscendo la sussistenza dell'abuso di posizione dominante.

ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

NOZIONE DI DIPENDENZA ECONOMICA

DI COSA SI TRATTA?

Anche in assenza di una posizione dominante sul mercato, un'impresa può abusare del proprio potere negoziale imponendo **condizioni contrattuali sfavorevoli** a un'altra impresa che si trova in situazione di dipendenza economica. Questo comportamento, vietato dalla normativa nazionale, può essere **sanzionato** sia dal **giudice in via ordinaria** sia, quando incide sulla concorrenza e sul mercato (art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57), dall'**AGCM**, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge 287/1990 sull'abuso di posizione dominante.

Si ha abuso di dipendenza economica quando un'impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un **eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi**. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subito l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (**art. 9, legge 18 giugno 1998, n. 192**).

QUALI SONO I REQUISITI?

Affinché si possa configurare un illecito sotto forma di abuso di dipendenza economica, occorre che ricorrano **cumulativamente** due fattori:

1. la **dipendenza economica di un operatore** rispetto ad un altro;
2. l'**abuso di tale dipendenza** da parte del soggetto posto nella posizione di potere.

LA DIPENDENZA ECONOMICA

Lo **stato di dipendenza economica** ricorre quando una impresa può determinare nei rapporti commerciali con la controparte un **eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi** (dominanza c.d. relativa nell'ambito del solo **rapporto bilaterale**).

Oggetto di assessment: reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti - in **due fasi**:

1. verificare **l'esistenza** sul mercato di **alternative oggettive**, a prescindere dalla condizione individuale dell'impresa dipendente, c.d. dipendenza oggettiva;
2. la seconda volta ad accertare se le alternative in astratto disponibili siano anche reali e soddisfacenti, cioè ragionevoli dal punto di vista dell'impresa dipendente, c.d. **dipendenza soggettiva** (indici: costi legati al cambiamento, la convertibilità e l'ammortamento degli investimenti compiuti dall'impresa dipendente in funzione dei rapporti intrattenuti con la controparte dominante, ecc.)

A differenza dell'abuso:

- Non è necessario individuare il mercato rilevante
- Oggetto della disamina è il rapporto a due

LA CONDOTTA ABUSIVA

ABUSO: condotta dell'impresa forte arbitraria, contraria a buona fede e priva di una apprezzabile giustificazione economica o tecnica

Nella prassi le situazioni maggiormente ricorrenti sono

- **l'imposizione di condizioni contrattuali** ingiustificatamente gravose o discriminatorie.
Ad esempio,
 - l'imposizione di un prezzo eccessivamente elevato;
 - subordinare la conclusione del contratto all'accettazione di una serie di obbligazioni accessorie;
 - l'imposizione di clausole inique o discriminatorie
- **l'interruzione arbitraria e senza adeguato preavviso** delle relazioni commerciali in atto, soprattutto in ipotesi di particolari investimenti fatti dalla parte che subisce il recesso.

NOVITA' PER LE PIATTAFORME

DIPENDENZA ECONOMICA DA PIATTAFORME

Presunzione (salvo quindi prova contraria) di dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

PRATICHE ABUSIVE DELLE PIATTAFORME

Possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.

I RIMEDI

GIUDICE ORDINARIO

I **rimedi civili** previsti alla violazione del divieto dell'abuso di dipendenza economica sono la **nullità** del patto attraverso il quale si realizzi l'abuso.

Inoltre, l'art. 9, consente all'impresa economicamente dipendente sia l'esercizio dell'**azione inibitoria** per prevenire o impedire le condotte vietate e che realizzano l'abuso, sia il **risarcimento dei danni** purché ne ricorrano i presupposti richiesti.

Competente è il **giudice ordinario** secondo le regole generali (competenza delle Sezioni Specializzate).

AGCM

Sul versante amministrativo è invece attribuita all'**AGCM** la competenza a conoscere dell'abuso di dipendenza economica, qualora esso presenti una **rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato**.

In tal caso, l'Autorità accertata l'infrazione, ha poteri inibitori e sanzionatori di cui all'art. 15 della Legge 287/90.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

AVV. ELISA TETI

e.teti@rucellaieraffaelli.it

RUCELLAI&RAFFAELLI

STUDIO LEGALE

MILANO

Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano
Tel. 02 7645771 - Fax 02 783524
info@rucellaieraffaelli.it

ROMA

Via Sardegna, 38 - 00187 Roma
Tel. 06 6784778 - Fax 06 6783915
info@rucellaieraffaelli.it

BOLOGNA

Via Cesare Battisti, 33 - 40123 Bologna
Tel. 051 6440604 - Fax 051 332126
info@rucellaieraffaelli.it